

- 2) Se tale disposizione si applichi parimenti allo spostamento della prenotazione su altro volo predisposto non dal vettore aereo, bensì unicamente dall'operatore turistico.

<sup>(1)</sup> Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91; GU L 46, pag. 1.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bayerischer Verwaltungsgerichtshof (Germania) il  
14 luglio 2017 — Günter Hartmann Tabakvertrieb GmbH & Co. KG/Stadt Kempten**

(Causa C-425/17)

(2017/C 347/08)

*Lingua processuale: il tedesco*

**Giudice del rinvio**

Bayerischer Verwaltungsgerichtshof

**Parti**

*Ricorrente:* Günter Hartmann Tabakvertrieb GmbH & Co. KG

*Resistente:* Stadt Kempten

*Interveniente:* Landesanwaltschaft Bayern

**Questioni pregiudiziali**

- 1) Se l'articolo 2, punto 8, della direttiva 2014/40/UE <sup>(1)</sup> debba essere interpretato nel senso che per «prodotti destinati a essere masticati» s'intendano soltanto i prodotti del tabacco da masticare in senso tradizionale.
- 2) Se l'articolo 2, punto 8, della direttiva 2014/40/UE debba essere interpretato nel senso che l'espressione «prodotti destinati a essere masticati» assuma il medesimo significato della definizione di «tabacco da masticare» ai sensi del punto 6 dell'articolo medesimo.
- 3) Se per stabilire se un prodotto del tabacco a norma dell'articolo 2, punto 8, della direttiva 2014/40/UE sia «destinato a essere masticato» occorra compiere una valutazione oggettiva riferita al prodotto e non alle indicazioni del produttore o all'effettivo utilizzo da parte dei consumatori.
- 4) Se l'articolo 2, punto 8, della direttiva 2014/40/UE debba essere interpretato nel senso che la natura di prodotto destinato a essere masticato esiga che il prodotto del tabacco sia oggettivamente adatto, in ragione della sua consistenza e resistenza, a essere masticato e che, utilizzato in tal modo, rilasci gli ingredienti ivi contenuti.
- 5) Se l'articolo 2, punto 8, della direttiva 2014/40/UE debba essere interpretato nel senso che ai fini dell'individuazione di un prodotto del tabacco destinato «a essere masticato» sia necessaria, e peraltro sufficiente, l'ulteriore condizione che una leggera, ripetuta pressione con i denti o con la lingua sul prodotto stesso consenta di rilasciare gli ingredienti in esso contenuti in misura maggiore rispetto a quanto accade tenendolo semplicemente in bocca.
- 6) Oppure, se il riconoscimento della «natura di prodotto destinato a essere masticato» presupponga che il prodotto di cui trattasi, qualora tenuto semplicemente in bocca o succhiato, non rilasci alcun ingrediente.
- 7) Se l'idoneità di un prodotto del tabacco «a essere masticato» ai sensi dell'articolo 2, punto 8, della direttiva 2014/40/UE possa essere riconosciuta anche in ragione della forma di assunzione, esterna al tabacco lavorato, quale, ad esempio, un sacchetto di cellulosa.

<sup>(1)</sup> Direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE (GU 2014, L 127, pag. 1).